



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**UFFICIO LAVORO**

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del **GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola**, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

**S E N T E N Z A**

con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 3776/2022 R.G. e discussa all'udienza del 19.03.2026 tra:

Parte\_I rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Stranieri,

Ricorrente

**C O N T R O**

CP\_I rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Rotunno,

Resistente

**OGGETTO: accertamento malattia professionale**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 08.11.2022, il ricorrente di cui in epigrafe premesso di aver lavorato come carrellista e facchino dal 1992 con continuità presso diverse aziende sino alla data di iscrizione al ruolo del giudizio, rimanendo esposto continuativamente a movimentazione manuale di carichi sottoponendo gli arti superiori ad un costante sollecito - chiedeva il riconoscimento della malattia professionale "*tendinopatia con tendinosi cuffia dei rotatori*".

Rappresentava che CP\_I con provvedimento del 10.04.2022, aveva rigettato la domanda per carenza del nesso di causalità tra il rischio lavorativo cui è stata sottoposto e la malattia denunciata.

Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale provvedimento, chiedeva che fosse accertata la sussistenza di postumi in misura pari al 8% o ovvero nella misura da determinarsi in corso di causa anche a seguito di CTU con conseguente condanna dell'istituto convenuto alla liquidazione dell'indennità nella misura prevista dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al

soddisfo oltre spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Costituendosi in giudizio, l' CP\_I ha contestato gli avversi assunti richiamando le valutazioni medico - legali espresse dai propri sanitari ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e con l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, a seguito dell'assegnazione del presente giudizio allo scrivente come da provvedimento presidenziale del 29.12.25, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.

\*\*\*

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: *"In caso di danno biologico [n.d.r. definita dal comma 1 come "lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona"], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP\_I nell' ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla*

*categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione».*

Tanto premesso, in via preliminare si deve accertare la legittimità della domanda formulata da parte ricorrente in ragione del raggiungimento della prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno rivendicato dal *Pt\_1*, ed infatti devono ritenersi accertate le mansioni di carrellista e facchinaggio espletate dal ricorrente attraverso la prova testimoniale, come risulta dalle dichiarazioni rese dai testimoni indifferenti rese dai testi *Testimone\_1*, escusso nel verbale di udienza del 25.02.24, e *Controparte\_2* i quali hanno confermato che il ricorrente ha operato con la qualifica di carrellista, con turni di 8 ore giornaliere, utilizzando il muletto o il carrello per traslochi industriali. Peraltro, le dichiarazioni rese dai testimoni devono essere ritenute veritiere ed attendibili, e ritenute per dato certo, in applicazione del principio di "non contestazione" di cui all'art. 115 cpc, in ragione dell'omessa contestazione delle dichiarazioni testimoniali da entrambe le parti in giudizio.

A seguito di tanto, il Tribunale ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio medico legale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra patologia denunciata e le mansioni svolte, nonché al fine di quantificare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica occorsa, determinandone altresì la decorrenza.

Il CTU nominato, Dott. *Persona\_1*, nella relazione depositata in data \_\_\_\_\_, a seguito della sua indagine medico legale, integrata dalla documentazione in atti, ha accertato sul ricorrente quanto segue: " *Il sig. Parte\_1*, di anni 66, occupato in passato per diversi anni quale operaio carrellista, risulta odiernamente affetto da "tendinopatia del sovraspinato sinistro a lieve-moderata incidenza funzionale in destrimane". Tale malattia non ha origine professionale in quanto la sua riconducibilità eziologica (causale o concausale) all'attività lavorativa di "operaio carrellista" (prevalentemente ed a lungo espletata dal ricorrente) non può essere ammessa, in quanto la malattia denunciata non è tabellata per tale lavorazione, il lavoratore non ha tecnicamente provato il nesso di causalità' (o di concausalità) tra l'agente patogeno e la malattia ed il Datore di Lavoro ( *CP\_3* [...] di Brindisi, Datore di Lavoro dell'Assicurato all'epoca della denuncia di malattia professionale), ha prodotto all' *CP\_1* di Brindisi Questionario per malattie

*causate da movimenti ripetuti (redatto il 04.10.2022) e il Documento di Valutazione dei rischi aziendali (di cui agli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs.81/08 e s.m.i.) vigente all'epoca della denuncia di malattia professionale per l'esposizione allo stesso rischio (emesso il 15.05.2009 ed aggiornato il 23.04.2018) per l'esposizione a rischio da movimenti ripetuti e/o da mantenimento prolungato di posture incongrue delle spalle (accluso quale Allegato n.1) da cui può evincersi l'insussistenza dello specifico rischio lavorativo."*

Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).

L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.

Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e

completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, eppertanto il Tribunale si riporta alla relazione definitiva facendo proprie le conclusioni rese dallo stesso Ausiliario.

Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso merita di essere rigettato.

In ordine all'accertamento sulle spese di lite, avendo la parte ricorrente invocato l'applicazione dell'art. 152 disp. att. cpc come da dichiarazione allegata al ricorso introduttivo, le spese di lite devono essere compensate tra le parti, mentre le spese di CTU devono essere addebitate alla parte resistente.

### **P.Q.M**

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da *Parte\_2* nei confronti dell' *CP\_1* così provvede:

- rigetta le domande formulate da *Parte\_1* nei confronti dell' *CP\_1* in quanto infondate;
- compensa tra le parti le spese di lite per i motivi indicati in sentenza;
- pone definitivamente a carico dell' *CP\_1* le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

*Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale*

Brindisi, 19.03.2026

**Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato**

**Avv. SIMONE COPPOLA**